

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-quater**}
N. 56

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **SINISCALCHI**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

pendente presso la corte d'appello di Milano
per il reato di diffamazione aggravata (n. 3345/96 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano — VII sezione penale — (il procedimento n. 3345/96 RGNR — n. 2396/97 RGGIP).

La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una querela della signora Stefania Ariosto. Quest'ultima ha denunciato all'autorità giudiziaria il deputato richiedente perché durante la trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* mandata in onda dall'emittente *Canale 5* di Segrate alle ore 13,45 del 18 marzo 1996, offendeva la sua reputazione, affermando, fra l'altro — per come è riportato nel capo d'imputazione —, che la stessa avrebbe beneficiato di una scorta solo *in virtù del rapporto con un uomo di potere come Dotti* inoltre asserendo che ella avrebbe assicurato per due miliardi un busto in porfido — testa di Epicuro, del I secolo a.c. — *spacciato* dalla stessa come autentico e simulato, quindi, una rapina *non so quanto vera o simulata [in realtà, effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 nel negozio di Via Montenapoleone di Milano] allo scopo di ottenere dalla compagnia di assicurazione un indennizzo di due miliardi da una cosa che vale non più di sei milioni*. Inoltre, sul *Corriere della Sera* del 25 marzo 1996, in un articolo dal titolo *Sgarbi: La Ariosto persona inattendibile. Quella statua rubata è falsa quanto lei* definiva Stefania Ariosto *persona inattendibile* e alla quale durante una rapina nel dicembre del 1993 era stata rapinato null'altro che un busto falso, e non un busto in porfido di Epicuro del I secolo a.C. di modo che la medesima Ariosto

doveva potersi definire *una falsaria, che possiede il falso e dice il falso*. Nella denuncia-querela sporta nei confronti dell'onorevole Sgarbi la signora Ariosto ha chiesto di procedere nei confronti del deputato per diffamazione. Con sentenza del 23 ottobre 2001 il deputato Sgarbi è stato condannato dal tribunale di Milano a un anno di reclusione.

Dall'esame — svolto nella seduta del 28 gennaio 2003, con l'intervento dello stesso onorevole Sgarbi — è emersa l'assoluta similitudine del caso odierno con quello esaminato nella scorsa legislatura (Doc. IV-ter nn. 72 e 72/A) su cui la Camera aveva dichiarato l'insindacabilità. La deliberazione tuttavia è stata poi annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 420 del 2000. Sicché l'orientamento di una parte della Giunta si è manifestato nel senso della sindacabilità.

Nel contesto della discussione è tuttavia prevalso l'orientamento secondo cui le affermazioni del collega Sgarbi traggono indubbiamente origine da fatti collegati col dibattito politico-parlamentare e dunque appaiono connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari. La signora Ariosto — come è largamente noto — è una dei principali testimoni d'accusa nei processi milanesi nei confronti del deputato Cesare Previti, nei cui riguardi si è arrivati nel settembre 1997 a chiedere alla Camera — da parte della procura della Repubblica di Milano l'autorizzazione della custodia cautelare in carcere. Al riguardo — pertanto — divengono doverose due osservazioni dirimenti: da una lato il ruolo e l'attendibilità di Stefania Ariosto sono stati argomento di largo dibattito parlamentare in occasione dell'esame della predetta richiesta di autorizzazione; dall'altro nella trasmissione del 18 marzo 1996 il deputato Sgarbi intendeva svolgere proprio considerazioni

in ordine a tale preciso profilo. Sicché il ragionamento comprende parole, pronunciate sì, ma finalizzate a sostenere una tesi politica, rientrante nel diritto di critica che deve essere riconosciuto ai parlamentari.

Per tali motivi la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di dichiarare che i

fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, *relatore*.